

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L'Avvocato (omissis), in data (omissis), ha chiesto se sia possibile rimanere regolarmente iscritti all'Albo pur stipulando "un contratto di lavoro subordinato con una società per azioni privata, avente ad oggetto esclusivamente attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in favore della stessa, ai sensi dell'**articolo 2**, comma sesto, della **legge 31 dicembre 2012, n. 247**."

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Marcello Grande,

osserva

La disposizione richiamata prevede che l'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale sia di competenza degli avvocati. Statuisce altresì, quale eccezione a tale regola, che tale attività sia consentita anche a soggetti [non iscritti all'Albo] che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato o un contratto di prestazione d'opera continuativa e coordinata e che la svolgano nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, così prevedendo la figura del cosiddetto "**giurista d'impresa**". Tale status non consente l'iscrizione all'albo degli Avvocati, stante l'**incompatibilità**, prevista all'**art. 18**, comma primo, lettera d), della **legge 31 dicembre 2012, n. 247**, con qualsiasi "**attività di lavoro subordinato**". Allo stesso modo, l'**art. 17** della legge professionale [nel combinato disposto del comma 8, lettera a) e del comma primo lettera e)] prevede la cancellazione di un iscritto che versi in una situazione di incompatibilità.

In questo senso: Consiglio Nazionale Forense, Parere del 10 marzo 2017 (<https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=35721>); Id., Parere del 23 ottobre 2013, n. 110 (<https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=30261>); Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Struttura degli Studi Deontologici, Parere del 19 gennaio 2016, n. 26 (<https://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/pareredeontologico26.pdf>); Id., Parere del 20 novembre 2015, n. 11 (<https://www.ordineavvocatiroma.it/Documenti/pareredeontologicoll.pdf>).

Pertanto, per le ragioni sopra esposte,

ritiene

che, facendo riferimento ai principi e alle norme sopra richiamati, possa essere trovata adeguata e soddisfattiva risposta ai quesiti sottoposti.

Parole/frasi chiave:

art. 2; art. 6; art. 18; attività esclusive dell'avvocato; dovere di evitare incompatibilità; giurista d'impresa; attività di lavoro subordinato.